

Premesso che durante l'espletamento del servizio di polizia stradale, svolto nel normale controllo del territorio del Comune di Ercolano, da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, si accertano violazioni al codice della strada, alle cui sanzioni amministrative, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo o sequestro amministrativo del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione;

Visto che, ai sensi dell'art. 213, comma 5 del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono state dettate nuove disposizioni atte a semplificare le procedure di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo (di cui all'art. 215 bis C.d.S.) così come meglio dettagliato nell'allegato n. 1 della circolare del Ministero dell'Interno Prot. N. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019;

Considerato che, nelle ipotesi di cui al comma 5 succitato, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia devono essere anticipate dall'amministrazione di appartenenza;

Rilevato che la Polizia Municipale non rientra tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese sopra menzionate vanno quindi anticipate;

Considerato che, come sopra precisato l'attività di Polizia Municipale implica la possibilità di dover procedere all'affidamento del recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D.lgs. 285/1992;

Preso atto di quanto stabilito dalla legge n. 132/2018, nonché del contratto per l'affidamento del recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D.lgs. 285/1992 - di cui al Repertorio n. 19253/2019 CIG. 691767452C Ministero dell'Interno - Agenzia del Demanio -, sottoscritto in data 26.06.2019 ed atto aggiuntivo n. 19256 CIG. 691767452C sottoscritto in data 10.10.2019 Ministero dell'Interno - Agenzia del Demanio tra: a) Stazioni Appaltanti - Prefettura -U.T.G. di Napoli e la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio; b) Custode-Acquirente - Ambiente e Servizi srl con sede legale in Torre del Greco (NA) - via Sotto ai Camaldoli n. 62 C.F. e P.IVA 105262981219;

Evidenziata la nuova procedura delineata dal Ministero dell'interno per la corresponsione dei importi dovuti al custode acquirente prevede che l'operatore economico invii alla Prefettura ed all'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore un prospetto in cui è indicato l'ammontare del quale è richiesta la corresponsione. Successivamente, la Prefettura determina quanto dovuto, rispettivamente dall'Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore per la durata della custodia ad essa pertinente - individuata in 35 giorni (5 giorni per la pubblicazione sul sito internet della Prefettura, sommati ai 30 stabiliti dall'art. 2 della L. 241/90 per la conclusione dei procedimenti amministrativi) e dalla Prefettura stessa per il periodo più lungo eventualmente impiegato per concludere la procedura finalizzata al trasferimento della proprietà del mezzo al custode;

Visto:

- l'art. 213, comma 5, del codice della strada, prevede espressamente che nel caso in cui uno dei soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214- bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla

comunicazione di cui al periodo seguente, l'aveute diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato;

- che oltre ai casi espressamente previsti dal codice della strada, per motivi di igiene ambientale, di sicurezza e decoro della Città, gli organi di Polizia Statale e Municipale, dove necessario ed opportuno, provvedono al recupero ed al conferimento nei centri di raccolta autorizzati dei veicoli a motore e rimorchi, sia targati che sprovvisti di dati di identificazione, rinvenuti sul territorio comunale in condizioni tali da farne presumere lo stato di abbandono e non più reclamati dai legittimi proprietari, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460;
- che nei casi previsti dal citato decreto ministeriale, rientra tra i compiti degli organi di Polizia Stradale, avviare le procedure di recupero e conferimento del veicolo abbandonato, in un centro di raccolta autorizzato, per la sua successiva radiazione e demolizione, ponendo gli oneri finanziari a carico dell'Ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato abbandonato e quindi il Comune per le strade comunali;
- l'art. 3 c. 2 del D.M. 22 ottobre 1999, n. 460, avente per oggetto "Regolamento recante la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti dagli organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile", ha prescritto la demolizione dei veicoli abbandonati;
- il Comando della Polizia Municipale, per il recupero, custodia, acquisto e demolizione dei veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada ed ai sensi del decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, si avvale della seguente ditta custode-acquirente convenzionata con la Prefettura di Napoli: R.T.I. AMBIENTE SERVIZI S.R.L.
- che, sulla base degli elenchi ricevuti, la Polizia Municipale, emetterà a carico dei soggetti debitori ordinanza ingiunzione per la richiesta di rimborso delle spese sostenute. L'ordinanza per la quale non sia stato effettuato il pagamento previsto e non sia stato presentato ricorso costituirà titolo per l'azione esecutiva;
- l'art. 11 del D.P.R. 571/82 in virtù del quale le spese di deposito sono anticipate dall'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore e che la medesima Amministrazione è tenuta a corrispondere il saldo definitivo delle spese in argomento, che poi potrà rivalersi nei confronti dei proprietari dei veicoli (cfr. artt. 19, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, 11, secondo comma, del d.P.R. n. 571 del 1982, e 394, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992);
- che il punto 3.2 della circolare Ministero dell'Interno n.559 del 21/01/2019, nel richiamare gli artt.213, 214, 214-bis e 215-bis, stabilisce che: "gli organi di polizia stradale che procedono all'applicazione delle misure di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S. devono consegnare il veicolo sequestrato o fermato al custode/acquirente convenzionato competente per la provincia in cui è avvenuto l'accertamento" – nella fattispecie individuato nella ditta R.T.I Ambiente e Servizi S.R.L. con sede in Torre del Greco alla via Sotto ai Camaldoli n. 62 con

contratto rep.n.19253 stipulato con la competente Prefettura di Napoli in data 26.06.2019 e n.19256 del 10.10.2019;

- il D.L. 30.09.2003 n°269 - Gazzetta Uff. 02.10.2003 n. 229 - convertito con L. 24.11.2003 n. 326, con il quale a norma dell'art. 38 è stata dettata la disciplina per l'alienazione dei veicoli giacenti presso le depositerie in seguito a provvedimenti di sequestro e confisca in applicazione delle sanzioni accessorie alle violazioni al Codice della Strada;
- le Circolari del Ministero dell'Interno n. 76-6-12.01, M/6326/50 del 24.11.2001 e n. 86 del 12.11.2001 ed il parere dell'avvocatura di Stato n. 101140 del 19.09.2001 che precisano che le spese di custodia dei veicoli sequestrati dalla Polizia Municipale rimangono a carico dell'Ente cui appartiene l'Organo di Polizia Stradale operante;
- che, per alcuni veicoli, non reclamati dai proprietari o per i quali gli aventi titolo non corrispondono le spese di rimozione e custodia, viene disposta, parte dell'Agenzia del Demanio, la sanzione della confisca;
- che il pagamento da effettuare, per le spese di custodia dei veicoli, riguarda il periodo che va dal giorno dell'affidamento alla depositaria fino a quando è divenuto inoppugnabile il provvedimento di confisca, in quanto una volta intervenuta la confisca le spese di custodia gravano sull'Agenzia del demanio;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Rilevato che le movimentazioni contabili sono assunte nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo e nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici;
- la Deliberazione n. 39 del 28.03.2023, esecutiva ai sensi della legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni

DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di €. 50.000,00 inclusa al capitolo 479 per “Recupero spese per veicoli sottoposti a fermo amministrativo con rivalsa su privati” per le spese presunte di rimozione e custodia dei veicoli sequestrati, ai sensi dell’articolo 213, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), le cui procedure per l’applicazione della sanzione accessoria della confisca sono ancora in corso ed ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460 per le spese di rimozione, radiazione e demolizione dei veicoli recuperati dagli organi di Polizia Statale e Municipale in stato di abbandono sulle strade di competenza del Comune di Ercolano in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, al fine di poter liquidare eventuali fatture per spese di custodia in favore custode/acquirente individuato dalla Prefettura di Napoli.;
2. di accertare in entrata l’importo complessivo di € 50.000,00 sul cap. 166/2 del Bilancio 2024;
3. di dare atto che si procederà al recupero delle spese sostenute da questo Ente in danno dei trasgressori-obbligati in solido con accertamento frazionato;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma I, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
5. di attestare l’assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
6. di attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l’istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall’ufficio; che l’atto, per quanto noto, ha come destinatari dipendenti dell’Ente e non ha come destinatari parenti o affini di amministratori dell’ente, l’atto è stato redatto seguendo l’ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l’istruttoria per carenza d’organico;
7. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Il Funzionario
Dott. ssa Carmen Matarese

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Tallarino